



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

**CRITERI PER L'ACCESSO AL MICRONIDO COMUNALE
"L'ISOLA CHE NON C'E" E PER LA DETERMINAZIONE DELLE
INTEGRAZIONI COMUNALI PER IL PAGAMENTO DELLE
RETTE DI FREQUENZA – ALTRE DISPOSIZIONI ATTUATIVE.**

INDICE

- Art. 1 Presentazione e compilazione delle domande
- Art. 2 Formazione e utilizzo della graduatoria – precedenze per l'accesso al servizio
- Art. 3 Criteri per la concessione di benefici economici
- Art.4 Iscrizione al servizio
- Art. 5 Rispetto delle linee guida regionali
- Art. 6 Determinazione delle quote di retta a carico dei genitori
- Art. 7 Disposizioni riguardanti il pagamento delle rette di frequenza
- Art. 8 Recesso dal servizio – decadenza per mancato pagamento
- Art. 9 Disposizioni riguardanti il concessionario
- Art. 10 Controlli

Approvato con deliberazione di Giunta Comuna n. 127 del 16 giugno 2015

Art. 1 - PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il micronido d'infanzia "L'Isola che non c'è", insediato presso i locali del Comune di Bordighera, siti in via Porcheddu (già via Pasteur 70), a Bordighera, accoglie fino a 14 bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi. Si tratta di un servizio triennale per la prima infanzia, a titolarità comunale, gestito mediante concessione a terzo soggetto specializzato nel settore.
2. Le domande di iscrizione al micronido d'infanzia si ricevono in Comune, presso l'ufficio scuola, secondo le modalità ed i termini fissati dal Dirigente Amministrativo del Comune, tramite disposizione organizzativa da rendersi nota attraverso apposita pubblicazione sul sito internet comunale.
3. I bambini già frequentanti il servizio educativo domiciliare "Mio piccolo mio" sito in Bordighera, in via Pasteur, n. 70, sono automaticamente ammessi e iscritti al micronido "L'isola che non c'è".
4. Il modulo di domanda con cui si richiede l'accesso al micronido d'infanzia, predisposto dal Comune, in applicazione della vigente normativa, contiene anche le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà dell'istante che, comunque, non possono riguardare circostanze relative alla salute.

Art. 2 - FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA – PRECEDENZE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

1. Le domande di iscrizione ammissibili vengono ordinate in graduatoria dall'ufficio scuola del Comune di Bordighera sulla base del criterio stabilito al comma 4. Fermo quanto disposto al comma 3 del precedente articolo 1, l'ufficio scuola dovrà in particolare formare tre elenchi - graduatorie ("principale" relativa ai residenti a Bordighera e nei comuni di Vallebona e Seborga, ove convenzionati; "di riserva", come precisato al comma 6; e "secondaria" relativa ai residenti in altri comuni e nei comuni di Vallebona e Seborga ove non convenzionati, come precisato al comma 8).
2. Le domande potranno essere presentate all'ufficio scuola del Comune di Bordighera nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ovvero all'Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì, negli orari di apertura al pubblico. Non è previsto alcun termine finale per la presentazione delle domande. Queste, una volta dichiarate ammissibili, vengono, come previsto al comma 5, collocate nelle graduatorie di cui al presente articolo. Tuttavia, l'utilizzo di tali graduatorie è subordinato alle preventive iscrizioni automatiche di cui all'art. 1, comma 3.
3. Per regola generale, non appena risultano liberi uno o più posti nel nido, l'ufficio scuola si attiva tempestivamente per la loro copertura con l'utilizzo delle graduatorie previste nel presente articolo, la richiesta di accettazione dei genitori dei minori aventi titolo e con gli ulteriori adempimenti conseguenti.
4. La posizione degli interessati nelle graduatorie viene determinata in base alle disposizioni e alle precedenze di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. Il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande opera come sub-criterio, ai sensi dei successivi commi settimo, secondo periodo, e ottavo secondo periodo.
5. Successivamente all'acquisizione e all'ammissione di ogni domanda, l'ufficio scuola provvederà alla formazione progressiva degli elenchi - graduatorie dei minori ammissibili al servizio, con applicazione dei criteri di cui al presente articolo.
6. Fermo quanto stabilito all'articolo 1, comma 3, esaurita la capienza del servizio con l'iscrizione degli aventi titolo utilmente posizionati nella graduatoria principale, ai sensi del comma 7, le ulteriori domande non soddisfatte verranno inserite in un'apposita lista d'attesa (ordinata in graduatoria di riserva) che sarà oggetto di scorrimento tempestivo (come richiesto al terzo comma) per la copertura dei posti che si rendano successivamente liberi, sempre con applicazione dei criteri di precedenza di cui al comma successivo, tenuto conto di quanto previsto ai commi 8 e 9.
7. Ferma la precedenza assoluta di cui al comma 9, i posti sono assegnati prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di Bordighera e, subito successivamente, ai bimbi residenti nei comuni di Vallebona e Seborga, se appositamente convenzionati con il Comune di Bordighera. All'interno dei gruppi distinti dei residenti a Bordighera (e a Vallebona e Seborga, se convenzionati) e dei residenti in altri comuni (ivi compresi i residenti a Vallebona e Seborga ove non convenzionati

con Bordighera) opera il sub criterio di precedenza, nello scorrimento, dell'ordine cronologico di arrivo delle domande al Comune.

8. I richiedenti residenti in altri comuni o nei comuni di Vallebona e Seborga non convenzionati (inseriti in apposito elenco secondario) potranno essere accolti nel servizio, solo dopo l'esaurimento delle graduatorie principale e di riserva di cui sopra. Anche per la formazione di tale elenco – graduatoria secondario (che vale anche come lista d'attesa) si applica il criterio ordinatore cronologico delle domande, basato sul momento di protocollazione in entrata delle stesse.

9. Hanno la precedenza assoluta al servizio eventuali "casi sociali" in carico all'ufficio servizi sociali dell'ambito territoriale sociale n. 4 (comprensivo dei comuni di Bordighera, Vallebona e Seborga).

Art. 3 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

1. I genitori dei minori iscritti al servizio sono tenuti al pagamento integrale della retta di frequenza, salvo che il comune intervenga con appositi contributi, a seguito di domanda degli interessati e ricorrendo i presupposti, come disciplinato ai commi successivi.

2. Le famiglie dei minori iscritti al servizio residenti a Bordighera, per ottenere eventuali benefici economici comunali (integrazioni per il pagamento delle rette di frequenza) devono presentare all'ufficio scuola, ogni anno, nel termine che sarà fissato dall'ufficio stesso, relativa domanda con annessa attestazione del valore ISEE per servizi per minori (di cui al D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159). E' altresì possibile che possano beneficiare delle suddette integrazioni, come da tabella riportata al comma 5, i genitori di iscritti residenti nei comuni di Vallebona e Seborga, nei limiti delle disponibilità di bilancio di ogni comune (che si farà carico dell'integrazione), a condizione che questi enti siano convenzionati in merito con il Comune di Bordighera. La domanda di contributo (con attestazione annessa) del genitore di iscritto residente nel comune convenzionato di Vallebona o Seborga deve essere presentata al Comune di residenza (che provvederà a trasmetterne copia al comune di Bordighera). In assenza di convenzione è previsto a carico dei genitori il pagamento integrale della retta.

3. E' integralmente a carico dei genitori la retta di frequenza degli iscritti non residenti a Bordighera (o nei comuni di Vallebona e Seborga in quanto convenzionati), inseriti nella graduatoria secondaria di cui all'articolo 2, comma 8.

4. Ad ogni domanda di ammissione al micronido (da redigersi sul modulo disponibile sul sito internet comunale, all'ufficio scuola e all'ufficio protocollo del Comune di Bordighera) dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- documento di identità o di riconoscimento del richiedente;
- dichiarazione Isee per servizi per minori (solo per i residenti nel Comune di Bordighera e nei comuni di Vallebona e Seborga, se convenzionati con Bordighera) ;
- eventuali certificati medici attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/1992.

5. Le percentuali di contributo comunale sulle spese per le rette di frequenza, in base alle risultanze dell'ISEE relativo al nucleo familiare di appartenenza del minore iscritto al servizio, sono riportate nel prospetto seguente:

| INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DEL NUCLEO FAMILIARE (ISEE SERVIZI PER MINORI) | Integrazione comunale |
|---|-----------------------------------|
| CON ISEE FINO a € 20.000,00 | 70% sulla retta mensile applicata |
| CON ISEE DA €20.001 a 30.000,00 | 60% sulla retta mensile applicata |
| CON ISEE DA € 30.001 o € 40.000,00 | 50% sulla retta mensile applicata |

Art. 4 - ISCRIZIONE AL SERVIZIO

1. Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, a seguito dell'utilizzo delle graduatorie, ai sensi del precedente articolo 2, l'ufficio scuola, previa comunicazione ai genitori interessati e loro manifestazione di assenso, assegnerà ciascun posto disponibile al minore avente titolo, procedendo alla sua iscrizione al servizio e rilasciando ai genitori il relativo attestato di iscrizione.
2. Dal giorno dell'iscrizione sorgono i diritti e i correlativi doveri dei genitori e dei minori iscritti, relativamente all'erogazione del servizio, nei confronti del concessionario e, per quanto di competenza, del Comune concedente.

Art. 5 - RISPETTO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI

1. Il Comune concedente e il soggetto concessionario dovranno, per quanto di rispettiva competenza, dare precisa applicazione, oltre che alle norme statali e regionali vigenti in materia, alle nuove *Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. D) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6*, approvate con deliberazione della Giunta Regionale ligure n. 222 del 06/03/2015.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI RETTA A CARICO DEI GENITORI

1. A seguito della domanda di cui all'art. 3, comma 2, la quota di retta mensile a carico del nucleo familiare di appartenenza dell'iscritto viene stabilita in base alla situazione economica del nucleo stesso (indicatore ISEE per minori come da normativa vigente) .
2. Oltre al caso di mancata presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 2 (con annessa dichiarazione ISEE) comporta l'integrale pagamento del prezzo della retta la residenza dell'iscritto in comuni diversi da Bordighera o da Vallebona e Seborga (ove questi ultimi siano convenzionati con Bordighera), ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3.
3. La retta integrale (mensile) corrisponde al prezzo mensile del servizio, a bambino, così come offerto in sede di gara dal soggetto aggiudicatario ed è comprensiva di tutti i pasti previsti e del materiale igienico-sanitario (compresi i pannolini) messi a disposizione dall'aggiudicatario nel singolo mese.

ART. 7 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA

1. La frequenza al micronido d'infanzia del bambino è subordinata al pagamento di una retta mensile. Il pagamento della retta è indipendente dai giorni di frequenza del nido e va effettuato al concessionario del servizio. Il periodo di soggezione alla retta decorre dal giorno di iscrizione al servizio e termina nell'ultimo giorno del mese in cui sono dichiarati il recesso o la rinuncia ovvero nell'ultimo giorno del mese in cui sopravvenga altra causa estintiva del rapporto di servizio (con relativa decadenza dell'iscrizione).
2. Come previsto dall'articolo 18, comma 3, lettera a), del disciplinare di concessione, per il solo mese d'ammissione, la retta a carico della famiglia e del Comune (qualora necessario) viene ridotta del 50%, nel caso in cui la frequenza inizi a partire dal giorno 16 del mese in corso.
3. La retta dovuta dagli utenti va versata al concessionario in via anticipata entro il giorno 5 del mese di frequenza, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b) del richiamato disciplinare di concessione.

ART. 8 – RECESSO DAL SERVIZIO – DECADENZA PER MANCATO PAGAMENTO

1. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 1, la famiglia dell'iscritto può recedere dal servizio secondo la disciplina di cui all'art. 18, comma 3, lettera c), del disciplinare di concessione. Il recesso e ogni altra causa di estinzione del rapporto (ivi compresa la decadenza per morosità, di cui al comma successivo) non comportano la restituzione ai genitori della quota di iscrizione di cui all'art. 18, comma 3, lettera e) del disciplinare di concessione.
2. Il ritardo ripetuto nel pagamento della retta ovvero il mancato pagamento, parziale o totale, comportano la facoltà del Comune di dichiarare la decadenza dall'iscrizione, come previsto dall'articolo 18, comma 3, lettera d) del disciplinare di concessione. Il provvedimento declaratorio di

decadenza è adottato dal dirigente amministrativo comunale sulla base di una relazione scritta del legale rappresentante dell'impresa concessionaria attestante le inadempienze ai solleciti e previa audizione di uno o di entrambi i genitori. Il provvedimento di decadenza (o di archiviazione della pratica) deve intervenire entro 30 giorni dal ricevimento della relazione del concessionario. Nei casi in cui il Comune non pervenga alla decadenza pur sussistendo il comprovato mancato pagamento di almeno due rette mensili consecutive, il concessionario manterrà l'iscritto nel servizio ma avrà diritto al pagamento dei relativi crediti (e di quelli eventualmente successivi) dal Comune in via surrogatoria.

3. Resta comunque a carico del concessionario il rischio del mancato introito delle rette di frequenza da parte delle famiglie, come previsto dall'articolo 3, comma 5, del disciplinare di concessione.

ART. 9 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario del servizio dovrà osservare tutti gli obblighi a suo carico previsti dal disciplinare di concessione e risponderà per eventuali danni e infortuni causati agli iscritti da omissioni di vigilanza o di approntamento di misure precauzionali in tema di sicurezza, sanità e igiene, ai sensi di legge.

2. Quanto al pagamento dei contributi integrativi comunali sarà cura del concessionario trasmettere mensilmente al Comune di Bordighera copia delle ricevute dei versamenti effettuati dalle famiglie degli iscritti, per consentire la liquidazione da parte del Comune delle integrazioni alle rette.

ART. 10 - CONTROLLI

1. Il dirigente del settore amministrativo definisce ogni anno la frequenza dei controlli presso il micronido d'infanzia tramite apposita disposizione organizzativa in armonia con il regolamento generale sui servizi educativi per la prima infanzia, approvato con deliberazione della Commissione straordinaria adottata con i poteri del consiglio comunale n. 208 del 14/12/2011, e coerentemente a quanto previsto dal disciplinare di concessione.

2. Restano ferme le disposizioni del disciplinare di concessione concernenti i poteri – doveri di controllo e di eventuale sanzione del Comune nei confronti del concessionario.